



# Città di Modica

Polizia Locale

## PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE

Ordinanza n. 408 del 07/08/2024

prot. n. 41286 del 07/08/2024

**OGGETTO: Istituzione del divieto di transito temporaneo nella Via Mercè.**

\*\*\*\*\*

### IL COMANDANTE – FUNZIONARIO E. Q. – 3° U.O.

**VISTA** l'istanza prot. n. 1627/p.l. del 06/08/2024, presentata al Comando di Polizia Locale dal sig. Papa Massimo, nato a Occhiobello (RO), il 10/01/1972 e residente a Stienta (RO), n. 1414, intesa ad ottenere appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza sulla Via Mercè, durante lo stazionamento di un mezzo per consentire lo svolgimento delle operazioni di trasloco;

**CONSIDERATO** che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

**VERIFICATO** di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale ed in previsione della presenza di numerose persone;

**DATO ATTO** che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

**ATTESO** che per garantire i lavori in sicurezza occorre istituire un divieto di transito temporaneo in Via Mercè, dalle ore 08:00 alle ore 16:00 del giorno 20 settembre 2024, per consentire lo stazionamento di un mezzo in prossimità del civico 17, durante lo svolgimento delle operazioni di trasloco;

**VISTO** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 – “Approvazione del disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento stradale temporaneo”;

**VISTI** gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. “Nuovo codice della strada”;

**VISTO** il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada”;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull'ORDinamento degli Enti Locali”;

**VISTA** la Determinazione del Dirigente del I Settore – Affari Generali del Comune di Modica n. 2247 del 05/09/2023, con la quale viene attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione per l'Unità Operativa 3 del Settore Affari Generali;

Per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), e fatto salvo l'acquisizione di tutti gli altri atti di assenso necessari di competenza di altre istituzioni, questo Comando,

## ORDINA

**Per i motivi indicati in premessa, è istituito un divieto di transito temporaneo in Via Mercè, dalle ore 08:00 alle ore 16:00 del giorno 20 settembre 2024, per consentire lo stazionamento di un mezzo in prossimità del civico 17, durante lo svolgimento delle operazioni di trasloco.**

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

1. *Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii., a cura della Ditta richiedente almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;*
2. *Pubblicazione della presente ordinanza sul sito informatico Ufficiale del Comune di Modica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009;*

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altri spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Il Commissario di P.L. Ignazio Bonomo è tenuto a controllare l'esatto collocamento della segnaletica.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.


Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss.mm.ii., o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 giorni. ed entro 120 giorni. a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

La presente Ordinanza sarà notificata all'Ufficio Segnaletica, al Commissariato P.S. di Modica <dipps170.5200@pecps.poliziadistato.it>, alla Compagnia Carabinieri di Modica, <trg27981@pec.carabinieri.it>, alla Compagnia Guardia di Finanza di Modica <rg1210000p@pec.gdf.it>, al 118 tramite SUES <col18ctsrrg@pec.aoc.it>, ai Vigili del Fuoco di Modica <dist.rg01.modica@vigilfuoco.it>, all'Ufficio Servizi del Comando di P.L. ed al richiedente <pmpapamassimo@pec.it>.

Resta inteso che il Comune ed i suoi funzionari restano sollevati da qualsiasi responsabilità qualora si verificassero infortuni a persone e/o cose imputabili alla negligenza o ad inosservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza stradale, durante l'esecutività del presente atto.

Dalla residenza municipale

Modica, li \_\_\_\_\_



**IL COMANDANTE – FUNZIONARIO E.Q. – 3 U.O.**

*Dott. Rosario Cannizzaro*

